

AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 10156/2108 PENDENTE PRESSO IL TAR LAZIO ROMADISPOSTO CON ORDINANZA 4218 DEL 20/06/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con **ordinanza n. 4211/2019 del 20/06/2019** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR e dell’Università degli Studi di Enna “KORE” del **ricorso R.G. 6163/2019** e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III
Bis, R.G. n. **6163/2019**

2. Nome dei ricorrenti:

BONOMO Giuseppe (C.F.: BNMGPP81H25A089H), **BUSCEMI Mariasanta** (C.F.: BSCMSN84D58C342C), **D’ARRIGO Maria** (C.F.: DRRMRA84S64F061K), **DI BENEDETTO Daniela** (C.F.: DBNDLM84H70G580T), **FERRARA Calogera Aldina** (C.F.: FRRCGR73D49H792G), **GALANTI Concetta** (C.F.: GLNCCT83M65F065A), **MARINO Leonardo** (C.F.: MRNLRD74D18F061H), **MASSARA Graziella** (C.F.: MSSGZL75D53G371T), **RAGUSA Valentina** (C.F.: RGSVNT85A42D960V), tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti **dall’Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero 1 di fax 0963/314067 o all’indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore in carica e **UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”**, in persona del Rettore pro tempore.

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Graduatoria nominativa pubblicata in data 20.04.2019 sul sito dell'Università degli Studi "Kore" di Enna contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA I GRADO) di cui al D.M. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti; **Graduatoria nominativa pubblicata in data 20.04.2019** sul sito dell'Università degli Studi "Kore" di Enna contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al D.M. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti; per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale n. 11 del 11.03.2019; analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del D.M. n. 92 del 08.02.2019; ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti; annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successive.

4. Sunto dei motivi di gravame:

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 487/1994 S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 220/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO.3 DEL D.LGS N. 165/2001 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO-ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione ed in primis del principio di imparzialità nello svolgimento delle relative procedure selettive di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001 e la violazione dell'obbligo di osservare nell'espletamento della procedura concorsuale i criteri di correttezza e buona fede, rispettando in particolare il principio di obiettività e trasparenza e la "par condicio" fra tutti gli aspiranti in quanto i ricorrenti hanno svolto la prova in condizioni anomale e svantaggiose, anche tenendo conto del consistente dispendio di energie psico-fisiche profuso e della conseguente incidenza negativa sul livello di concentrazione e lucidità al momento dello svolgimento della prova e, pertanto, non gli sono state assicurate condizioni di pari trattamento rispetto agli altri candidati.

2) APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA,

SVIAMENTO E ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO.

Si è dedotta altresì la illegittimità delle graduatorie che hanno determinato la totale irrazionalità degli esiti della prova, a causa della concatenazione di tre gravi illegittimità che hanno caratterizzato lo svolgimento dei 4 turni di prova preselettiva: a) carenza totale dei controlli all'ingresso e massiccio utilizzo di strumentazione Telefonica; b) conseguente diffusione delle domande tra i candidati, con ovvia penalizzazione di coloro che hanno svolto il test per primi.

E' stata messa in evidenza, altresì, che nel corso della prova preselettiva non sono stati in alcun modo rispettati i principi cardine di par condicio e buon andamento né è stata garantita, con le opportune misure, l'imparzialità della selezione.

La distorsione della par condicio dei candidati ha gravemente falsato la correttezza dei risultati della preselezione, alterando i risultati del concorso e comportando un danno grave ed irreparabile in capo a tutti i candidati che sono stati ingiustamente esclusi.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 220/2001 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il DPR n. 487/1994 e il D.P.R. n. 220/2001 sanciscono che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità. L'art. 13, commi 1 e 3, del DPR n. 487/1994 disciplina il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, nonché, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione. ci si avvede ben presto di come lo svolgimento delle prove preselettive in esame, non si sia tenuto nel rispetto delle regole di cui al DPR in questione: emerge, infatti, una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 13! Sebbene tale norma non faccia espressa menzione dei telefoni cellulari (che in Italia hanno cominciato ad avere ampia diffusione solo a partire dalla metà degli anni '90), essa vieta chiaramente a pena di esclusione taluni comportamenti (come quello di comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie), la cui potenzialità inficiante l'autenticità dell'elaborato e, quindi, l'idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato, risulta certamente esaltata dalle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse. Pertanto, è necessario applicare in maniera estensiva il DPR n. 487/1994, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica che connota l'epoca odierna, e ritenere che la presenza di smartphone all'interno delle aule (come comprovato dalle riprese effettuate durante la prova da alcuni candidati) non possa non aver compromesso inevitabilmente la regolarità del concorso.

4) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO PUBBLICI CONCORSI – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA.

Secondo le disposizioni fornite dalla Commissione di concorso il candidato non poteva modificare la risposta data. Al contrario, tutti i ricorrenti in una pluralità di occasioni hanno avuto l'esigenza di correggere risposte ritenute – re melius perpensa – errate ma (stante la restrittiva ed illegittima previsione disposta dall'Amministrazione in sede applicativa), non hanno potuto procedere alla correzione, ritenendo tale comportamento non consentito.

Questa modalità di svolgimento della prova va censurata poiché appare manifestamente irragionevole e illogica. Il modus operandi indicato dalla Commissione di concorso pregiudica totalmente i diritti dei candidati, a fronte di nessun interesse realmente meritevole di tutela. Viceversa, la procedura concorsuale dovrebbe essere strutturata in modo da valorizzare l'elemento volitivo del candidato, la specifica intenzione di fornire una determinata risposta, onde garantire l'accesso ai candidati che hanno fornito più risposte corrette, quindi, più meritevoli, e non a coloro che hanno commesso meno errori nell'annerimento delle caselle. Nel rispetto del principio di ragionevolezza e buon andamento dell'attività amministrativa, sanciti e garantiti dall'articolo 97 della Costituzione, l'Amministrazione deve valutare quale mezzo sia il più idoneo al perseguimento del pubblico interesse col minor sacrificio degli eventuali interessi pubblici o privati con esso confliggenti. Nelle prove preselettive concorsuali, se da un lato, non si può non tenere in considerazione l'esigenza dell'Amministrazione di affidarsi a delle griglie risposte che, tramite un sistema automatizzato, ed a tecniche di correzione, consentono una idonea valutazione della preparazione dei candidati ed una ragionevole celerità nella correzione stessa, dall'altro lato, non si può per questo pregiudicare e ledere il diritto dei candidati al rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e trasparenza delle prove di concorso, tutelati a livello costituzionale, non fornendo agli stessi una seconda griglia risposte per poter correggere gli errori materiali in cui sono incorsi, ovvero per riformulare una risposta fornita troppo velocemente.

Occorre, quindi, stabilire un equilibrio tra tali interessi e valori ed è indubbio che nessun altro valore può avere maggiore pregnanza dei valori di trasparenza correttezza, uguaglianza e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Per cui le modalità di espletamento di tali test preselettivi sono da considerarsi illegittime nella parte in cui non prevedono un utile ripensamento, ovvero la correzione degli errori materiali commessi dai candidati.

Donde la illegittimità della procedura in esame.

5) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DEL CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 2 DPR 487/94.

La fase relativa allo svolgimento delle prove preselettive del presente concorso deve essere integralmente annullata, per esser stato violato il principio dell'anonimato del concorso.

La lesione dell'anonimato è vulnus diretto all'art. 97 cost., ed è idonea a rendere

invalida l'intera fase concorsuale (C. Stato, 6 aprile 2010, n. 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).

A nulla rileva, poi, la circostanza del concreto ed attuale riconoscimento della paternità dell'elaborato, giacché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa: “la possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per se sufficiente ad invalidare l'intera fase dello svolgimento delle prove scritte” (Tar Lombardia, 17 luglio 2012, n. 2035).

Alla luce di tali osservazioni, le invalidità nella procedura di esecuzione delle prove preselettive appare sufficiente ad annullare tale prova e la relativa graduatoria, con ogni atto prodromico e conseguente.

Orbene per salvaguardare il principio di conservazione degli atti giuridici, stante la totale irregolarità della procedura in esame, la misura idonea a garantire una tutela dei vincitori ammessi alle successive fasi concorsuali ed una tutela degli odierni ricorrenti è quella della ammissione in sovrannumero (con riserva) di quest'ultimi alle successive fasi concorsuali.

4.1 Indicazione dei controinteressati nel ricorso:

Tutti i docenti che – in virtù dell'ammissione degli insegnanti ricorrenti alle prove scritte e orali per le classi concorsuali degli I.T.P. (di cui alla Tabella C del D.M. 30.01.1998 n. 39, oggi Tabella B D.P.R. n. 19/2016) – sarebbero in qualche modo danneggiati dalla partecipazione al T.F.A. Sostegno dagli istanti come da elenchi che si allegano quale allegato 2.

5. Indicazioni per la consultazione del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza n. 4211/2019 di cui all'allegato 3.

7. Testo integrale del ricorso:

All'allegato 1 del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato il 24.05.2019

Serra San Bruno/Roma 20/07/2019

Firmato digitalmente
Avv, Andrea Figliuzzi